

ALLEGATO A

AVVISO

CONTENENTE I CRITERI, LE MODALITÀ E I TERMINI PER L'ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI ALL'ASSEGNO DI NATALITÀ DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. 21 DICEMBRE 2021, N. 32, "MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI DI MONTAGNA"

Premessa.

La **legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32**, stabilisce all'articolo 1 che "la Regione Abruzzo, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni."

Tra le misure previste dalla medesima legge regionale vi è anzitutto **l'assegno di natalità** (articolo 2) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 "quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna".

La L.R. n. 32/2021 stabilisce all'articolo 2, comma 7, che "La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli."

A tal fine, con il presente Avviso si introduce una specifica disciplina contenente i criteri, le modalità e i termini per l'accesso da parte dei nuclei familiari all'assegno di natalità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della citata legge regionale, disciplina che sarà oggetto di un riesame da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2023 sulla base dei dati ISTAT definitivi aggiornati al 01.01.2022, e tenuto conto, altresì, del numero delle domande nel frattempo pervenute.

I piccoli comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021 che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Avviso sono i Comuni della Regione Abruzzo classificati montani sulla base dei dati UNCEM:

- a) con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tenuto conto dei più recenti dati ISTAT definitivi (01.01.2021);
- b) che abbiano registrato nell'arco del quinquennio 01.01.2016-01.01.2021 un calo demografico superiore alla media regionale (2,9%).

Sono, altresì, compresi tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti, pur in assenza di calo demografico.

L'elenco dei Comuni interessati dal presente Avviso è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 11 del 25.01.2022.

2. Assegno di natalità: requisiti di accesso.

L'assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L'assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);

2. residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso nell'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;

3. convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);

4. un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l'erogazione dell'assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell'anno di riferimento;

5. non occupare abusivamente un alloggio pubblico.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.

In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune interessato nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo – PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.

3. Entità dell'assegno di natalità.

L'entità dell'assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:

- 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;

- 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
- 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
- 2.300,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.

L'assegno spetta, per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, anche nei seguenti casi:

- a) parto plurimo;
- b) adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni;
- b) nuovi nati/adottati/affidati all'interno dello stesso nucleo familiare nell'arco del triennio.

La Giunta regionale, sulla base del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di rideterminare, con successiva deliberazione, l'entità dell'assegno da erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti a una o più categorie.

L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo per i nuovi residenti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 32/2021.

Gli Enti locali possono integrare con proprie risorse l'importo dell'assegno di natalità.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda.

La domanda per l'assegno di natalità può essere presentata:

- o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- o dall'affidatario (in caso di affidamento temporaneo);
- o dal legale rappresentante del genitore (nel caso di genitore minorenni o incapace);
- o dal tutore autorizzato dall'organo giudiziario ad incassare somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro 90 giorni** dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.

Per i genitori che intendono trasferire la propria residenza in un comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 11 del 25.01.2022, ivi mantenendola per almeno cinque anni unitamente alla propria dimora abituale, la domanda per l'assegno di natalità deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 30 giorni dall'avvenuto cambio di residenza (paragrafo 3, punto 2, secondo periodo).

La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all'indirizzo **sportello.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/** in una apposita sezione alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).

All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello

stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni contenute nell'Allegato B ("Schema di Autocertificazione"). La compilazione del modulo digitale sostituisce l'autocertificazione cartacea.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, l'attestazione ISEE in corso di validità.

5. Modalità di erogazione dell'assegno di natalità.

L'assegno di natalità è corrisposto in un'unica soluzione, riferita a dodici mensilità, secondo gli importi indicati al paragrafo 3.

L'assegno è riconosciuto per un massimo di 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita del figlio o di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato e, comunque, fino al compimento dei tre anni di vita del bambino o alla cessazione dell'affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.

L'erogazione dell'assegno tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande e avviene senza procedere alla formazione di una graduatoria, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso, requisiti che devono essere mantenuti per tutta la durata del godimento del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, la Regione ne dà comunicazione all'interessato e provvede ad accreditare l'assegno di natalità direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda dal soggetto richiedente.

L'erogazione dell'assegno avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari a 750.000 euro per l'anno 2022, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione della misura qualora la somma stanziata si dimostrasse insufficiente al fabbisogno rilevato.

6. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.

I comuni di cui all'Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 verificano i dati anagrafici, l'effettiva residenza e la dimora abituale dei soggetti richiedenti, nonché lo stato di famiglia, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

La mancanza o il venir meno in qualsiasi momento dei requisiti di ammissibilità dà luogo alla revoca dell'assegno di natalità da parte dell'Amministrazione, con contestuale recupero delle somme non dovute.

Ai fini dell'accertamento del requisito della dimora abituale, i genitori che trasferiscono la propria residenza in un comune montano di cui all'Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e che hanno presentato la domanda per l'assegno di natalità hanno l'obbligo di consentire e agevolare le attività di verifica e/o sopralluogo da parte dei comuni, nonché di fornire per tutto il periodo di fruizione del beneficio tutte le informazioni e la documentazione richiesta, tra cui copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, nonché delle relative bollette. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

7. Protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.